

R

# STATUTO "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KHOROVOD PER LA DANZA"

## Art.1 Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica Khorovod per la danza, con sede in Mirandola, V.le Gramsci 349; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

## Art. 2 Scopo

1. L'associazione è apolitica, ha carattere di volontariato e non ha scopi di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività culturali e sportive dilettantistiche connesse alla danza, all'arte teatrale e allo sport in genere intese come mezzo di formazione psicofisica, morale e culturale dei soci. L'Associazione avrà fra gli scopi l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci a tal scopo potrà organizzare corsi, spettacoli, gestire impianti, e attivare convenzioni con Enti Pubblici.

Essa potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.


L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o enti, e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

## Art. 3 Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## Art. 4 Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.



*Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione, dovranno redigere una domanda su un apposito modulo.*

*4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguito all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.*

*5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.*

#### **Art. 5 Diritti dei soci**

*1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.*

*2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.*

#### **Art. 6 Decadenza dei soci**

*1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:*

- ♦ *dimissione volontaria*
- ♦ *morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa*
- ♦ *radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.*

*2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.*

*3. L'associato radiato non può essere più riammesso.*

#### **Art. 7 Organi**

*Gli organi sociali sono:*

- ♦ *l'assemblea generale dei soci*

- ♦ *il consiglio direttivo*
- ♦ *il presidente*

#### **Art.8 Assemblea**

1. *L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.*
2. *La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.*
3. *L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.*

#### **Art.9 Diritti di partecipazione**

1. *Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.*

#### **Art. 10 Compiti dell'assemblea**

1. *La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.*
2. *L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.*
3. *Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.*

4. *Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.*

5. *L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se necessario due scrutatori*

6. *Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.*

7. *Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio a garantirne la massima diffusione.*

#### **Art. 11 Validità assembleare**

1. *L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.*

2. *L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

3. *Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

#### **Art. 12 Assemblea straordinaria**

1. *L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.*

*Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.*

#### **Art 13 Consiglio Direttivo**

- Y
1. *Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il presidente, vicepresidente e segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.*
  2. *Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.*
  3. *Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*
  4. *Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.*

#### **Art.14 Dimissioni**

1. *Nel caso che, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.*
2. *Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni e per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.*

#### **Art.15 Convocazione Consiglio Direttivo**

1. *Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.*

#### **Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo**

1. *Sono compiti del consiglio direttivo:*
  - a) *deliberare sulle domande di ammissione dei soci;*
  - b) *redigere il bilancio e consuntivo da sottoporre all'assemblea;*
  - c)  *fissare l'ammontare delle quote associative annuali;*



- d) *fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;*
- e) *redigere regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea degli associati;*
- f) *adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;*
- g) *attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.*

#### **Art. 17 Bilancio**

1. *Il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.*
2. *Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.*
3. *Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati durante l'assemblea che ne ha, all'ordine del giorno, l'approvazione.*

#### **Art. 18 Il Presidente**

*Il Presidente, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo rettifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il vicepresidente o vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.*

#### **Art. 21 Anno sociale**

*L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.*

#### **Art. 22 Patrimonio**

*I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.*

### **Art. 23 Sezioni**

*L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.*

### **Art. 24 Scioglimento**

1. *Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci, aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto..*

2. *La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità o ad enti di beneficenza, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.*

3. *L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.*

### **Art. 26 Norma di rinvio**

*Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.*